



REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 29 MARZO 2020

Voto domiciliare per gli elettori affetti da gravi infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

^^^^^^^^^^^^^^^^

In occasione delle prossime **Consultazione Referendarie di Domenica 29 marzo 2020**, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, come modificato dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, in materia di ammissione al voto domiciliare di "*elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione*".

Ai sensi della normativa sopra citata possono essere ammessi al voto domiciliare, oltre **AGLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVI INFERMITÀ CHE SI TROVINO IN CONDIZIONI DI DIPENDENZA CONTINUATIVA E VITALE DA APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI TALI DA IMPEDIRNE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE IN CUI DIMORANO**, anche **GLI ELETTORI AFFETTI DA GRAVISSIME INFERMITÀ TALI CHE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE IN CUI DIMORANO RISULTI IMPOSSIBILE**.

Pertanto, gli elettori interessati devono far pervenire un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, in un periodo compreso fra il 40° e il 20° giorno antecedente la data della votazione, ossia fra **martedì 18 febbraio 2020 e lunedì 09 marzo 2020**, corredata della seguente documentazione:

- 1) domanda di ammissione al voto domiciliare – da redigere in carta libera - e nella quale deve indicarsi l'indirizzo completo dell'abitazione in cui l'elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico;
- 2) copia della tessera elettorale;
- 3) idonea certificazione sanitaria rilasciata da un funzionario medico designato dagli organi dell'Azienda Sanitaria Locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tale da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, ovvero l'esistenza di un'infermità tale che l'allontanamento dall'abitazione risulti impossibile anche con l'ausilio dei servizi previsti dall'art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il certificato medico potrà, altresì, attestare la eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Bagnoli Irpino, 14 febbraio 2020

IL SINDACO
F.to Avv. Teresa Anna DI CAPUA